

Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor Herbert Will,
Trawako, Transit-Warenhandels-Kontor GmbH & Co.,
e Gedelfi, Großverkauf GmbH & Co.,
contro Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung
(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Verwaltungsgerichtshof dell'Assia)

«Contingenti doganali»

Cause riunite da 213 a 215/81

Massime

1. *Tariffa doganale comune — Contingenti doganali comunitari — Potere di gestione degli Stati membri — Ripartizione delle quote nazionali — Presupposti*
2. *Tariffa doganale comune — Contingenti doganali comunitari — Carne bovina congelata — Potere di gestione degli Stati membri — Ripartizione delle quote nazionali — Criteri — Riferimento agli acquisti di carne bovina effettuati presso enti di intervento — Compatibilità con l'organizzazione comune del mercato — Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 805/68, art. 7, n. 1)*
3. *Tariffa doganale comune — Contingenti doganali comunitari — Potere di gestione degli Stati membri — Vantaggio finanziario tratto dall'errata ripartizione di una quota nazionale — Sovvenzione statale — Insussistenza (Trattato CEE, artt. 92 e 93)*
4. *Tariffa doganale comune — Contingenti doganali comunitari — Carne bovina congelata — Potere di gestione degli Stati membri — Ripartizione delle quote nazionali — Criteri — Riferimento alle importazioni ed alle esportazioni intracomunitarie ed alle esportazioni nei paesi terzi — Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 2956/79, art. 3, n. 1)*

1. La natura comunitaria di un contingente doganale non vieta ad uno Stato membro di disciplinare, nell'ambito del proprio potere di gestione, l'accesso degli operatori alla quota at-

tribuitagli, purché tale disciplina non precluda a determinati operatori l'accesso alla quota attribuita a detto Stato e purché le varie categorie di operatori, come pure i quantitativi

¹ — Lingua processuale: il tedesco.

- complessivi ai quali queste hanno accesso, non vengano fissati in modo arbitrario. Detta disciplina non sopprime la parità di trattamento di tali operatori qualora sia applicata dagli Stati di cui trattasi a tutti gli operatori stabiliti nel loro territorio.
2. Il fatto che uno Stato membro prenda del pari in considerazione, in misura limitata, come criterio di ripartizione della propria quota del contingente doganale comunitario di carne bovina congelata, acquisti di carne bovina immagazzinata dagli enti di intervento, non costituisce violazione dell'articolo 7, n. 1, del regolamento n. 805/68, il quale mira ad evitare, nello smercio dei prodotti acquistati dagli enti di intervento, qualsiasi perturbazione del mercato, nonché a garantire la parità di accesso alle merci detenute dagli enti stessi. Non è invece lecito tener conto solo degli acquisti effettuati presso un determinato ente di intervento.
 3. Il vantaggio finanziario che gli operatori economici traggono dalla partecipazione alla ripartizione di un contingente doganale comunitario è concesso, non già mediante risorse statali, bensì mediante risorse comunitarie, dato che il prelievo non riscosso fa parte di queste ultime. L'eventuale erronea applicazione del diritto comunitario, anche sotto forma di erronea ripartizione di un contingente doganale, può quindi essere valutata sotto l'aspetto della violazione delle disposizioni pertinenti di tale diritto e non può essere invece considerata come aiuto concesso da uno Stato o mediante risorse statali.
 4. Non costituisce violazione del regolamento del Consiglio n. 2956/79 il fatto che uno Stato membro tenga conto anche delle importazioni o delle esportazioni di carne bovina in altri Stati membri e delle esportazioni nei paesi terzi nel procedere alla ripartizione della propria quota del contingente doganale comunitario di carne bovina congelata.

Nelle cause riunite da 213 a 215/81,

aventi ad oggetto tre domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgerichtshof dell'Assia, nelle cause dinanzi ad esso pendenti fra

NORDDEUTSCHES VIEH- UND FLEISCHKONTOR HERBERT WILL, di Amburgo,
 TRAWAKO, TRANSIT-WARENHANDELS-KONTOR GMBH & CO., di Amburgo,
 GEDELFI, GROSSEINKAUF GMBH & CO., di Colonia,

e

BUNDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE MARKTORDNUNG, di Francoforte sul Meno,